



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE di DOMENICA 11 GIUGNO 2017.

In data 26 maggio 2017 alle ore 11,00 presso questa Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo si è tenuta una riunione, cui hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell'ordine, delle istituzioni e delle formazioni politiche, al fine di promuovere, attraverso il rigoroso rispetto della normativa vigente, un corretto e sereno svolgimento della campagna elettorale in occasione delle consultazioni elettorali che si svolgeranno domenica 11 giugno 2017 per l'elezione dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali in n.33 Comuni di questa provincia.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - Premessa

(legge 4 aprile 1956, n. 212, come successivamente modificata ed integrata)

Dal trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni di cui trattasi e, quindi, da venerdì **12 maggio 2017**, ha avuto inizio la campagna elettorale.

La detta riunione intende richiamare l'attenzione sull'osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica, nel pieno rispetto delle regole, assicurando anche la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Si rammentano, in primo luogo, gli **artt. 17 e 21** della Costituzione, nonché le disposizioni della **L. n. 212/1956** come modificata dalla **L. n. 130/1975** e della legge **10.12.1993, n. 515** - come modificata dalla legge **22.2.2000 n. 28** - recante "*disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*".

Nel sottolineare che della normativa vigente in materia deve essere garantito il più assoluto rispetto, si conviene sulla necessità della osservanza delle ulteriori misure di seguito indicate.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto **"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, nelle elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 ("Elezione diretta del sindaco



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”), ai sensi del quale “**è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere**, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.

DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

- Dal giorno di inizio della campagna elettorale (**12 maggio 2017**) fino alle ore 24 del venerdì **9 giugno 2017** precedente la data delle elezioni possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (comizi) senza l’obbligo del preavviso al Questore.
- E’ comunque buona norma nonché prassi consolidata, al fine di evitare situazioni atte a turbare l’ordine pubblico, che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori dei comizi con le locali autorità di P.S..
- Presso i Comuni saranno tenute apposite riunioni per disciplinare l’uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi. L’assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell’accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra parteciperanno anche i locali organi di Polizia o dell’Arma dei Carabinieri.
- Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni e le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale.
- I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al **sorteggio** laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo); **l’effettuazione dei comizi** andrà esclusa in località prossime a scuole, convitti, convivenze (caserme), ospedali, case di cura e luoghi di maggiore traffico e nelle piazze che, per evidenti motivi di viabilità, costituiscono punto nevralgico per la circolazione stradale;
- I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:
dalle 9,30 alle 13,00
dalle 16,00 alle ore 23,00.
- E’ ammessa la predisposizione di **banchetti** da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di propaganda elettorale.
- Durante il comizio è escluso il **contraddittorio**. Non è considerato “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte;



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

- Si conviene che vi sia un **intervallo di almeno un quarto d'ora tra comizi**, specie se di opposti orientamenti politici, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l'afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;
 - Si eviterà che comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;
 - Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse. Non verranno usati nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, altoparlanti sui mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti è vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
 - Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.
 - Si conviene sul divieto di cortei anche motorizzati o fiaccolate in generale e sulla necessità che al termine della manifestazione gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.
 - Si conviene, altresì, l'opportunità di **limitare il volume degli altoparlanti**.
 - Rimane stabilito, comunque, che **nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 9 giugno 2017) in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti** con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.
- ,
- **Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale**, da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve essere fatta, oltre che ai Comuni ed ai Comandi dell'Arma, anche alla Questura per conoscenza.
 - Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei partiti o gruppi politici, sarà data la precedenza nello svolgimento dei comizi anche se prenotati da partiti diversi da quelli di appartenenza, lasciando agli interessati, in tale circostanza, la libertà di concordare uno scambio di uso della piazza.

AFFISSIONI

- Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati determinati dalle Giunte Comunali - ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 - da **martedì 9 maggio a giovedì 11 maggio 2017** (dal 33° al 31° giorno antecedente



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

quello della votazione) in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti.

- Si ribadisce che sono state apportate modifiche alla legge n. 212/1956 con l'art. 1 comma 400 h) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) eliminando la propaganda indiretta dei fiancheggiatori, nonché riducendo notevolmente gli spazi destinati alla propaganda diretta, stabiliti per ciascun centro abitato in base alla popolazione residente.

- Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì **9 giugno 2017** precedente il voto: a partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, nr. 212 come modificata dalla legge 24 aprile 1975, nr. 130).

- Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma legge 212/1956).

- Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altra o ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

- I presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata rimozione del materiale di propaganda elettorale, affisso fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D.l.vo 507/93) e alla rimozione di ogni altra affissione abusiva o scritta comunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile; infatti ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge 515/1993 - modificato dalla norma della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è prevista la **responsabilità solidale tra l'esecutore materiale ed il committente in merito alle sanzioni** che devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno affisso manifesti fuori dagli spazi consentiti e l'onere per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle leggi.

- L'utilizzazione di postazioni fisse (**Gazebo**) a fini elettorali, può essere consentita a determinate condizioni: a) che tali strutture non debbano presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; b) che non debbano essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione dell'art. 6, 1° comma e 8, 3° comma della legge n. 212/1956. In sostanza tali strutture, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini.

- In merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, è stato ritenuto che le bandiere dei partiti e movimenti politici non



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

Da venerdì **12 maggio 2017** (30° giorno antecedente quello della votazione) **sono vietati**:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione. Si rammenta **il divieto di distribuzione dei volantini** ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.
- E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, standardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 legge 130/1975).
- E' vietata la propaganda luminosa mobile.
 - La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli **(Vele)** è **vietata in forma fissa**, essendo consentita solo in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.

•

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

-
- Dal **12 maggio 2017** (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli altoparlanti è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della legge 130/1975; si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa, *"durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti."*
- L'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è subordinato alla preventiva autorizzazione richiesta dalla legge (art. 59, comma 4 DPR 16 dicembre 1992, n. 495).

USO DEI LOCALI COMUNALI (Art. 19, c. 1 legge 10/12/1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni, sulla base delle proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

DIVIETO DI PROPAGANDA

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 10 giugno 2017 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono comunque vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti (art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212). Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale

- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, nr. 28 in materia di **parità di accesso** ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

- In particolare, si segnala che nel sito <https://www.agcom.it> è stata pubblicata la delibera n.169/17/Cons del 18 aprile 2017 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 11 giugno 2017. La deliberazione è pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017 insieme al provvedimento di analogo oggetto approvato il 27 aprile scorso dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n.28)

- La citata legge prevede all'art. 8 **il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori - **a partire da sabato 27 maggio 2017 e sino alla chiusura delle operazioni di voto** -, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività da parte di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Tutti gli intervenuti hanno concordato sulla necessità del pieno rispetto delle vigenti norme di legge in materia di propaganda elettorale, nella responsabile consapevolezza delle finalità di tutela piena della democrazia che le hanno ispirate.